



0
Ebe
[Handwritten marks]

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 2884 del 16/11/2018

Progetto	<p><i>Parere DM 150/07 Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali e dei contenuti dello studio d'impatto ambientale</i></p> <p>Progetto di bonifica con misure di messa in sicurezza permanente del sito ex-Acna di Cengio (SV)</p> <p>IDVIP 3833</p>
Proponente	Syndial S.p.A.

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Large handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*”, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*” e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*” ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare l'art.12, comma 2.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”;

VISTO il parere n. 2661 del 02/03/2018 della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale VIA/VAS / d'ora in avanti CTVA);

CONSIDERATO e VALUTATO che nelle more dell'emissione del provvedimento direttoriale conclusivo del procedimento di scoping, la Società, presa visione del sopra richiamato parere pubblicato sul portale della Direzione, con nota prot. PM NORD/C/024/18/MT del 23/03/2018, acquisita al prot. DVA-7087 del 23/03/2018, ha rilevato la presenza di “[...] *contraddizioni, carenze di motivazioni tecniche e giuridiche* [...]” tali da mettere in discussione la strategia di bonifica e di ripristino ambientale del sito di Cengio, così come configurata nell'Accordo di Programma del 2000.

La Società Syndial pertanto, con la medesima nota, ha presentato istanza di revoca/riesame del citato parere della Commissione Tecnica VIA/VAS anche nell'ambito di un Tavolo Tecnico da istituire a tale scopo, al quale si è dichiarata disponibile a partecipare, anticipando che, qualora si fosse dato seguito alle indicazioni di cui al parere della Commissione Tecnica VIA/VAS, avrebbe potuto rinunciare all'attivazione volontaria della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, facendo venir meno gli impegni presi dalle autorità italiane con la Commissione Europea finalizzati all'archiviazione della procedura di infrazione in premessa richiamata.

La Direzione Generale per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali (d'ora in avanti DVAA), nel prendere atto di quanto dichiarato dal proponente, con nota prot. 8011/DVA del 6.4.2018, ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta avanzata dalla Società Syndial di istituzione di un Tavolo Tecnico, decidendone anche la composizione, (DVAA stessa, rappresentanti della CTVA e proponente), per approfondire contenuti ed effetti del parere CTVA 2661, il tutto finalizzato a concludere la procedura di scoping e ad avviare la successiva procedura di VIA, sospendendo l'emanazione del provvedimento direttoriale conclusivo del predetto procedimento di scoping.

I lavori del Tavolo Tecnico sono stati avviati con la riunione del 19/4/2018, con la partecipazione di rappresentanti della DVAA, della Società Syndial e della CTVA.

Con nota prot. 17014/DVA del 23/07/2018 la DVAA ha rimesso la decisione sulla prosecuzione delle attività del tavolo tecnico all'ufficio di gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora in avanti MATTM), atteso che il procedimento in corso era stato avviato su indicazione dell'allora Ministro, On. Gian Luca Galletti.

Con nota prot. 19766 del 05/10/2018, acquisita con prot. 22355/DVA del 08.10.2018, il capo dell'Ufficio Legislativo ha riscontrato la suddetta comunicazione, esprimendo parere favorevole alla prosecuzione delle attività del tavolo tecnico avviate presso la Direzione.

Lo scorso 26 ottobre si è quindi tenuto il secondo e conclusivo incontro del tavolo tecnico, al quale ha partecipato un rappresentante dell'Ufficio Legislativo, nel quale è stato condiviso un documento che contiene una serie di elementi chiarificatori che hanno consentito di perimetrare l'ambito del procedimento facoltativo e volontario di VIA statale del progetto complessivo di messa in sicurezza dell'area dell'ex sito industriale ACNA di Cengio, avviato volontariamente da Syndial al fine di risolvere la precitata procedura di infrazione 2009/4426, anche con lo scopo di valutare con correttezza le osservazioni formulate dagli Enti interessati dal progetto nell'ambito della procedura di scoping.

VISTO e **CONSIDERATO** la nota DVA-U-0024944 del 07.11.2018, acquisita al prot. CTVA-I-0003899 07.11.2018, con cui la DVAA, agli esiti delle risultanze del tavolo tecnico, ha chiesto di riesaminare il precitato parere n.2661 del 02/03/2018;

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
RITIENE CHE**

- a fronte delle risultanze del tavolo tecnico, ed in particolare facendo riferimento al fatto che detta procedura di VIA, tenuto conto di quanto il Mattm ha formalizzato alla Commissione Europea ed al Proponente, è stata avviata volontariamente dall'esecutore del progetto di bonifica secondo i dettagli e le modalità stabilite nelle note ufficiali tra MATTM e proponente;
- tutto quanto riguarda ogni problematica relativa a risarcimenti del danno derivanti dall'inquinamento causato negli anni dallo stabilimento ex Acna, sono o saranno oggetto di appositi tavoli negoziali cui parteciperanno gli organismi (locali o nazionali) preposti e non attiene alla presente procedura;
- il parere n.2661 del 02/03/2018 debba essere integralmente sostituito dal seguente:

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale", così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*” ed in particolare l’art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l’art. 7 che modifica l’art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare l’art.12, comma 2.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”;

VISTO la nota DVA-U-0028714 del 11.12.2017, acquisita al prot. CTVA-I-0004199 12.12.2017, con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha:

- rappresentato che con nota prot 109 del 29/11/2017, acquisita agli atti con prot. n. 27935/DVA del 30/11/2017, la società Syndial S.p.A. ha presentato, per il progetto indicato in oggetto, una istanza di consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 152/2006), inviando documentazione progettuale;
- disposto l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 152/2006 presso la Commissione Tecnica VIA/VAS.

CONSIDERATO gli esiti della riunione svoltasi in data 01.02.2018 presso la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS Ministeriale;

CONSIDERATO e VALUTATO i contenuti dei pareri emanati dalla Regione Liguria e dalla Regione Piemonte, acquisiti rispettivamente ai protocolli DVA-2018-0003141 del 07/02/2018 e DVA-2018-0003907 del 15/02/2018, quali soggetti competenti in materia ambientale;

CONSIDERATO i contenuti della nota del proponente Syndial PM NORD/C/012/18/MT del 23/02/2018,

acquisita al prot. CTVA.I. 0000807 del 23/02/2018 con la quale il proponente ha riscontrato e controdedotto il parere della Regione Liguria (DVA-2018-000314);

CONSIDERATO i contenuti della nota del proponente Syndial PM NORD/C/016/18/MT del 28/02/2018, acquisita al prot. DVA.I. 0004987 del 01/03/2018 con la quale il proponente ha riscontrato e controdedotto il parere della Regione Piemonte;

CONSIDERATO i contenuti della nota prot. DG.ABAP-SERV V 07/03/2018 0006689-P acquisita al prot. DVA.I.0005525.07/03/2018 con la quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (d'ora in avanti MiBACT) , ha ritenuto di *"confermare l'adeguatezza della documentazione progettuale presentata, richiedendo, tuttavia, maggiori approfondimenti sugli aspetti visuali paesaggistici mediante fotoinserimenti realistici dell'intervento da più punti di vista significativi anche messi a confronto con la situazione attuale"*;

PRESO ATTO che, come anche riportato nella nota PROT.GAB.3861 del 13/02/2017 dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la procedura di infrazione 2009/4426, la Commissione Europea ha contestato la non corretta esecuzione delle attività poste in essere nell'area A1 dell'ex sito industriale dell'ACNA di Cengio per cui nella nota di risposta alla Commissione è stata prefigurata la possibilità di procedere ad una valutazione ex post della Messa in Sicurezza Permanente dell'area interessata (A1);

CONSIDERATI i contenuti del documento predisposto agli esiti del Tavolo Tecnico, istituito dalla DVAA con nota prot. 8011/DVA del 06.04.2018, ed allegato alla nota DVA-U-0024944 del 07.11.2018, acquisita al prot. CTVA-I-0003899 07.11.2018;

VALUTATO che la fase di scoping, o fase preliminare ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale ed in particolare, nell'ambito di questa fase vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall'attuazione del progetto, analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori). Questa fase deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorità con competenze ambientali potenzialmente interessate all'attuazione del progetto da sottoporre a procedimento di V.I.A. affinché condividano, ove possibile, il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti.

CONSIDERATO che dal Piano di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, dallo Studio Preliminare Ambientale (d'ora in avanti SAP), dalla Verifica di incidenza (d'ora in avanti VINCA), dall'insieme della documentazione fornita dal Proponente, dalle risultanze del documento prodotto agli esiti del Tavolo Tecnico e dai contributi contenuti nei pareri delle regioni interessate, è possibile definire quanto segue:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ed OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SCOPING

- Il processo di bonifica e di ripristino ambientale del sito di Cengio viene configurato e avviato a seguito della definitiva chiusura delle attività produttive, avvenuta nel 1999, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma (dicembre 2000), siglato ai sensi dell'Art. 9, comma 4, del DM 471/1999, tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Industria, il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Regione Liguria, il Commissario Delegato, il Liquidatore dell'ACNA C.O. ed il Presidente dell'Enichem. Nell'accordo si riconosce l'urgenza di prevedere interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica per tutto il territorio occupato dall'ex-stabilimento industriale (sito), che viene convenzionalmente suddiviso in quattro zone, denominate A1, A2, A3 e A4, e si definiscono tempi e modalità di presentazione dei progetti e la loro articolazione.
- L'attuale proponente Syndial è subentrata nella proprietà e gestione del sito industriale di Cengio nel 1989/1990, quando la produzione industriale era in riduzione e gli impatti ambientali sulle aree circostanti il sito, in particolare sul Fiume Bormida, si erano già verificati. In coerenza con gli "Atti di Impegno" già stipulati dalla precedente proprietà e con atti di impegno aggiuntivi (1990), Syndial si è impegnata al potenziamento degli interventi di contenimento fisico e dei sistemi di drenaggio già esistenti, atti a impedire la migrazione dei contaminanti verso il Fiume Bormida, nonché a un ulteriore potenziamento dei trattamenti delle acque reflue e una riduzione ulteriore delle

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

concentrazioni di microinquinanti allo scarico. Le attività messe in atto da Syndial hanno condotto, già nel 1992, a un significativo miglioramento della qualità del Fiume Bormida.

- Dalla data della stipula dell'Accordo di Programma, il processo di bonifica è proseguito in coerenza con esso e senza soluzione di continuità, sempre in concerto con gli enti di controllo mediante apposite Conferenze di Servizi di pubblica evidenza e attraverso l'approvazione del progetto preliminare di bonifica complessivo per tutto il sito (2002), volto al risanamento dell'intera area tramite interventi di bonifica, di bonifica con misure di sicurezza e di messa in sicurezza permanente, come definito dall'allora vigente DM 471/99.
- Il progetto è stato successivamente declinato nella progettazione, approvazione, esecuzione e collaudo di una serie di progetti specifici dedicati a ciascuna area.
- In particolare, il progetto si basava sulla strategia di bonifica e di ripristino delle aree del sito già configuratesi nell'Accordo di Programma, sulla base delle caratteristiche sito-specifiche dell'area A1 (presenza di una elevata volumetria di materiali e terreni contaminati, impossibilità di rimozione di tali volumi a costi e impatti sostenibili, presenza di una formazione geologica di isolamento alla base e progetto di un sistema di cinturazione fisica ai lati e di copertura superficiale - *capping*) quando si identificò in essa l'area più idonea alla messa in sicurezza permanente dei materiali ivi già presenti e dei materiali provenienti dalle attività di bonifica delle limitrofe Zone A2, A3 e A4. Tale scelta venne suffragata ulteriormente dalle indagini e dalla progettazione successiva, anche a fronte di uno *screening* sulle tecnologie potenzialmente applicabili per la bonifica delle aree del sito. Il Progetto Preliminare di Bonifica con Messa in Sicurezza Permanente dell'area A1, venne approvato con atto n. 231/03 del 18/03/2003 del Commissario Delegato, previo parere favorevole della Conferenza dei Servizi istruttoria allora convocata.
- Nell'ambito del relativo procedimento autorizzativo, il progetto di bonifica dell'area A1 venne inquadrato dalle Autorità italiane come un intervento di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi della normativa allora vigente art.6 del DM 471/1999 oggi lettera "O", comma 1, art. 240 D.Lgs. 152/2005. Nel progetto preliminare di bonifica e nei successivi progetti definitivi furono presi in considerazione tutti gli elementi che concorrono alla valutazione dei possibili impatti del progetto proposto, quali: la descrizione dettagliata del progetto, la valutazione delle possibili alternative e la proposta di opere di mitigazione.
- Nel 2009 la Commissione Europea ha aperto, nei confronti dello Stato italiano, la procedura di infrazione comunitaria 2009/4426 sul sito di bonifica ex - ACNA di Cengio, con una prima lettera di messa in mora ai sensi dell'allora vigente art. 226 del trattato, contestando la Violazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Violazione della Direttiva 99/31/CE concernente le discariche di rifiuti. Le violazioni delle Direttive richiamate dalla Commissione Europea si concentrano essenzialmente sul progetto di bonifica del sito ex-ACNA, nella parte in cui prevede l'attuazione di misure di messa in sicurezza permanente nella zona A1 del sito.
- Le autorità italiane, invece, ritengono che l'intervento in questione non possa essere qualificato come realizzazione di "*discarica di rifiuti pericolosi*" e quindi da smantellare, bensì debba essere ritenuto semplicemente un "intervento di messa in sicurezza permanente", in quanto nell'area A1 sono messi in sicurezza permanente i materiali ivi già presenti e i materiali provenienti dalle attività di bonifica delle zone facenti parte dello stesso sito oggetto di bonifica (Zone A2, A3 e A4).
- La Regione Liguria, inoltre, in merito al medesimo argomento, già con comunicazione al Ministero dell'Ambiente nr PG/2009/156720 del 2/11/2009 dichiarava "*non assolutamente condivisibile*" quanto osservato dalla Commissione Europea in merito alla procedura di infrazione 2009/4426.
- Non è applicabile, conseguentemente, il D.Lgs. 36/2003 in tema di "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" e di conseguenza il termine "*discarica*" per indicare l'area A1;
- Il Ministero dell'Ambiente, pertanto, ha chiesto a Syndial di formalizzare la propria disponibilità, quale attuale proprietario dell'area e titolare del progetto ambientale, ad avviare su base volontaria,

presso la competente struttura del Ministero, il procedimento facoltativo di VIA nazionale del progetto di messa in sicurezza dell'area dell'ex sito industriale ACNA di Cengio. Tale procedura va effettuata con la consapevolezza della peculiarità del progetto che non è soggetto alla disciplina di VIA ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, sebbene tale procedura *ex post* è stata ritenuta idonea dalla Commissione europea per la risoluzione della precitata procedura di infrazione 2009/4426;

- Il proponente Syndial ha scelto di far precedere il procedimento da una preliminare fase di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ("*Scoping*") propedeutica e necessaria a individuare i contenuti e le modalità di elaborazione della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento e il suo efficace svolgimento. Come sopra riportato, il documento presentato dalla società costituisce lo Studio Preliminare Ambientale a supporto dell'istanza di *Scoping*.
- La procedura presenta caratteristiche di peculiarità non soltanto perché tale intervento non rientra, come sopra evidenziato, in alcune delle tipologie elencate in Allegato II alla parte Seconda del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. ma, e soprattutto, perché la maggior parte degli interventi previsti dal progetto preliminare è, alla data odierna, già stata realizzata;
- La peculiarità dell'istanza, è data anche dal fatto che si riferisce ad interventi di bonifica che sono già in parte conclusi od avviati a conclusione e che per definizione l'intervento di bonifica è correlato alla eliminazione degli impatti piuttosto che alla loro produzione. Oggetto della procedura di *scoping* è quindi, piuttosto un'analisi atta a definire l'evoluzione dell'area impattata dalle attività industriali nel caso in cui non fossero state attuate le misure di bonifica o di ripristino ambientale;
- Infine è da sottolineare che il Progetto Preliminare di Bonifica del Sito, che ricalcava la strategia già configuratesi nell'Accordo di Programma (vale a dire la scelta di considerare la Zona A1 come la zona di confinamento finale di tutti i materiali ivi già presenti e di tutti i materiali contaminati provenienti dalle altre aree dello stesso sito oggetto di bonifica) venne approvato con atto n. 231/03 del 18/03/2003 del Commissario Delegato, previo parere favorevole della Conferenza dei Servizi istruttoria allora convocata (i verbali della quale sono stati inoltrati anche alla Commissione europea) cui hanno partecipato le Regioni Liguria e Piemonte, le rispettive ARPA, le Province, ed i Comuni.

UBICAZIONE E VINCOLI

- Il sito ex-Acna è posizionato al confine tra Liguria e Piemonte e interessa i territori comunali di Cengio (SV), in cui ricade la porzione principale, e di Saliceto (CN), in cui ricade invece la porzione esterna interessata dal progetto. L'area si sviluppa lungo il corso del fiume Bormida, nell'omonima valle racchiusa tra gli appennini liguri settentrionali, a una quota variabile tra i 410 m s.l.m. a 390 m s.l.m. e occupa una superficie di circa 550.000 m².
- L'area di "*Pian Rocchetta*", esterna ma contigua all'ansa del Bormida in cui si è insediato lo stabilimento, è localizzata in destra idrografica del Fiume Bormida all'interno di una stretta ansa. Tale area è suddivisa tra i territori comunali di Saliceto (CN) e Cengio (SV) e ricade in parte in area pubblica, e in parte in proprietà della Società.
- Il sito ex Acna è delimitato:
 - a Nord, dalla linea ferroviaria Torino-Fossano-Savona e più oltre la strada provinciale SP339;
 - a Est, dal fiume Bormida e dall'abitato di Cengio, con la strada provinciale SP339;
 - a Ovest, dal fiume Bormida e più oltre dai versanti dei monti;
 - a Sud, dal fiume Bormida e più oltre da abitazioni sparse, il cimitero e dai versanti dei monti.

Come riportato al Capitolo 3 dello Studio preliminare Ambientale (descrizione del progetto) il sito è convenzionalmente suddiviso in 4 zone: A1, A2, A3 ed A4, distinte come segue:

- **A1** ubicata nella porzione Ovest dello stabilimento e comprendente l'area Basso Piave, l'ex-area deposito infiammabili, l'ex-zona Bacini (lagoons) e l'area del rilevato "M";

5' BR 48 Paolo 7

- **A2** copre il corpo centrale e la porzione Est dello stabilimento ed è ubicata interamente al suo interno (in questa porzione erano ubicati tutti gli impianti);
 - **A3** comprende le aree esterne all'insediamento industriale di quasi esclusiva proprietà del sito poste in fregio al muro di cinta dello stabilimento e la barriera di contenimento (diaframma plastico perimetrale) e prospiciente l'alveo del fiume Bormida (Area Golenale);
 - **A4** ovvero l'area di Pian Rocchetta, ubicata in un'ansa in destra idrografica del fiume Bormida.
- Il sito sorge in destra orografica del Fiume Bormida (ramo) di Millesimo in corrispondenza di un'area di sedime interna ad un meandro del fiume stesso, inciso nella formazione del bacino terziario piemontese. Tale bacino epicontinentale si è formato a partire dall'Oligocene ed è caratterizzato da una sedimentazione praticamente ininterrotta da cui hanno tratto origine le formazioni che affiorano nell'area di studio. Tali formazioni hanno struttura di grande monoclinale, con direzione NE-SO. Immergentesi a NO con inclinazione compresa fra i 7° e 15°; nella zona affiorano le formazioni di Rocchetta e quella di Monsiglio. La formazione di Rocchetta è costituita da marne grigie in scaglie e lamine con intercalazioni di livelli o lenti arenacee sabbiose. Tale formazione, di spessore pari a 150-200 m, giace in concordanza sul conglomerato di Molare a sua volta ricoprente il substrato preterziario. La sovrastante formazione di Monesiglio è composta da sabbie prevalentemente quarzose con lenti arenacee con frequenti solchi di erosione alla base dei banchi. Sono presenti livelli di conglomerati poligenici e livelli marnosi intercalati.
 - I vincoli ambientali e paesaggistici insistenti nell'area di intervento sono riportati nella seguente check list:

Programmazione e pianificazione a livello nazionale:

- Aree naturali protette o sottoposte a regime di salvaguardia;
- Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex D.lgs 42/2004;
- Altri regimi vincolistici;

Piano di Gestione del Distretto idrografico del Po;

- Piano di Bilancio Idrico (PBI);
- Piano di Bacino Idrografico e Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua (d. n.9/2006);
- Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po);

Programmazione e pianificazione a livello regionale:

Liguria:

- Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale della Regione Liguria;
- Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Piano di Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Piemonte:

- Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Piemonte;
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Piemonte;
- Piano Direttore Regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche;
- Programma di Tutela delle Acque (PTUA);
- Il contratto di Fiume del Bormida – Regione Piemonte;

Programmazione e pianificazione a livello provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona;
- Piano Dighe;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cuneo;

Programmazione e pianificazione a livello comunale:

- Piano Regolatore Generale del Comune di Cengio;
- Piano Regolatore Generale Comunale di Saliceto;

Pianificazione di settore:

- Sito di bonifica di Interesse Nazionale (SIN).

L'ANALISI DELLE ALTERNATIVE ed "OPZIONE ZERO"

L'analisi delle alternative e la cosiddetta "Opzione Zero" sarà oggetto di puntuale indagine nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale, che sarà descritta e valutata partendo dal presupposto che:

- Syndial ha formalizzato la propria disponibilità, quale attuale proprietario dell'area e titolare del progetto ambientale, ad avviare su base volontaria, presso la competente struttura del Ministero, il procedimento di VIA nazionale del progetto complessivo di messa in sicurezza dell'area dell'ex sito industriale ACNA di Cengio, al fine di superare la procedura di infrazione comunitaria sul sito di bonifica ex - ACNA di Cengio aperta dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano per il progetto di bonifica dell'area A1.
- la condizione *ante operam* di riferimento è quella relativa allo stato delle componenti ambientali nel periodo immediatamente antecedente alla presentazione ed approvazione del Progetto Preliminare di Bonifica (presentato nel 2002 e approvato con atto n. 231/03 del 18/03/2003 del Commissario Delegato).

Posta questa premessa appare evidente che l'interpretazione relativa all'opzione zero fornita dalle osservazioni presentate non è coerente con il presupposto giuridico della procedura di *scoping* e del successivo procedimento di VIA, così come incoerente appare la richiesta di integrazione del piano di lavoro presentato dalla società.

Da ciò deriva, inoltre, la non conformità della richiesta di tener conto della definizione e quantificazione degli impatti legati all'attività di stabilimento pre-bonifica, con particolare riferimento alla *fase produttiva*.

Non è possibile che lo stato di fatto ambientale *ante-operam* da esaminare possa essere quello antecedente al subentro del proponente nella gestione e proprietà del sito né può riguardare gli scenari ambientali antecedenti all'avvio delle attività di bonifica, relativi alle attività industriali pregresse che sono state motivo dell'istituzione del SIN e delle successive attività di bonifica svolte. Ciò in linea con la Sentenza CGUE C-196/16 e C-197/16 in base alla quale "...la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione", inteso come realizzazione dell'intervento di bonifica.

L'analisi delle alternative e della "Opzione Zero" deve, quindi, focalizzarsi su:

- Non realizzazione dell'opera nell'ambito di tutte le opzioni alternative al progetto preliminare di bonifica presentato;
- Trattazione delle alternative all'impostazione generale della bonifica, effettuate e valutate nell'ambito del Progetto Preliminare di Bonifica, da un punto di vista tecnico descrivendone, altresì, i relativi vantaggi e svantaggi ambientali.

OPERE OGGETTO DELLA PROCEDURA DI VIA

- Oggetto del redigendo SIA, è la totalità degli interventi realizzati nel sito, suddiviso nelle zone A1/A2/A3/A4, pertinenti al Progetto Preliminare di Bonifica;
- Il Piano di lavoro per la predisposizione dello SIA presentato dalla Società Syndial prevede la seguente articolazione delle attività:
 - (i) l'analisi del progetto sia nella fase di cantiere che di esercizio, per gli interventi realizzati e da completare, prendendo in considerazione le potenziali interferenze con le matrici ambientali;
 - (ii) la raccolta dei dati per una più accurata definizione dello stato di qualità delle matrici ambientali per il periodo antecedente il 2002, le fasi più critiche della bonifica e nelle condizioni attuali;
 - (iii) l'individuazione delle mitigazioni per gli interventi di bonifica ancora da ultimare e una descrizione di quanto attuato per gli interventi oramai conclusi;
 - (iv) la descrizione dei Piani di monitoraggio.
- L'elaborato progettuale presentato, costituito dalla descrizione delle attività di bonifica, tratta in estrema sintesi il lungo e complesso percorso che ha condotto alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza del sito, individuando le seguenti opere:
 - Lo svuotamento dei *lagoons* e lo smaltimento dei reflui salini;
 - Le opere arginali di contenimento delle piene
 - I drenaggi delle acque di falda interne
 - I setti di separazione
 - La bonifica per lotti della zona A2
 - La bonifica delle zone golenali
 - La bonifica della Zona A4
 - La Messa in Sicurezza Permanente (MISP) della Zona A1
 - Le opere per la riduzione dell'ingressione delle acque superficiali e sotterranee
 - L'impianto di trattamento acque

RACCOMANDAZIONI

Il SIA dovrà considerare le opere previste dal progetto di bonifica e per la messa in sicurezza del sito - già peraltro sintetizzate nel Piano di Lavoro (d'ora in avanti PdL) e nello SPA. Lo SIA, inoltre, per ciascuna delle opere, dovrà contenere adeguati elaborati progettuali, comprensivi di tutti i dettagli necessari alla valutazione degli impatti sull'uomo e sull'ambiente, incluse, ovviamente, le risultanze della caratterizzazione del sito, nelle fasi della cantierizzazione, della gestione, della post gestione (laddove il termine sia applicabile) e della dismissione.

Dovranno essere dettagliati, inoltre, i seguenti interventi:

Zona A1

- relativamente alla Zona A1 il SIA deve fornire la descrizione delle caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche del sito, con particolare riferimento all'idoneità dei materiali naturali costituenti il fondo della vasca ad impedire, a tempo indeterminato, la migrazione degli inquinanti negli strati più profondi e nelle acque superficiali
- Lo SIA dovrà fornire il Piano di gestione e il Piano di monitoraggio dell'area, ove saranno riportati sia il dettaglio delle modalità di gestione, i monitoraggi e i controlli attuati nelle aree in cui gli interventi sono conclusi sia il dettaglio di quelli attuati o da attuare nelle aree in cui gli interventi non sono ancora conclusi.

- Nello SIA dovranno essere riportati i risultati delle analisi della capacità del sistema di messa in sicurezza, di conservare la propria funzionalità in relazione alle caratteristiche dei contaminanti stoccati, anche a seguito delle calamità naturali considerate e valutate in fase di progettazione ed ai sensi della normativa vigente al tempo dell'approvazione del progetto di bonifica. Ove necessario dovrà essere implementata la modellistica sviluppata.
- Infine, dovrà essere prodotta in ambito di SIA la valutazione quantificata del rischio residuo.

Zona A2 e A2-bis

- Lo SIA dovrà fornire il Piano di gestione e il Piano di monitoraggio dell'area, ove saranno riportati sia il dettaglio delle modalità di gestione, i monitoraggi e i controlli attuati nelle aree in cui gli interventi sono conclusi, sia il dettaglio di quelli attuati o da attuare nelle aree in cui gli interventi non sono ancora conclusi.
- Dovrà altresì essere riportata nello SIA l'analisi effettuata in sede progettuale sulla capacità del sistema di funzionare in caso di calamità naturali prevedibili, anche integrando eventualmente la modellistica matematica già sviluppata ove dall'esame del redigendo SIA se ne evidenzia l'opportunità.

Area Merlo / Ferrovia

- Per quanto riguarda dette aree esse non essendo a suo tempo state ricomprese nel progetto preliminare di bonifica e tenuto conto della netta perimetrazione dei limiti alla procedura di VIA volontaria concordata tra il MATTM e la Società, non possono essere oggetto di valutazione nel redigendo SIA;

Impianto trattamento acque

- Stesso discorso vale per l'impianto di trattamento acque ITAR, peraltro autorizzato con Decreto AUA 3/2017 dal Comune di Millesimo (SV), per le stesse ragioni addotte per l'Area Merlo/Ferrovie;

Impatto sulla produzione agricola

- Anche tale argomento non è aderente ad una trattazione nel redigendo SIA che dovrà esaminare la totalità degli interventi realizzati nel sito, suddiviso nelle zone A1/A2/A3/A4, pertinenti al Progetto Preliminare di Bonifica;

LO SMALTIMENTO

Allo scopo di risolvere il rischio ambientale rappresentato dalla presenza dei reflui all'interno dei bacini di lagunaggio, il proponente Syndial, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 2000, ha predisposto un progetto avente come obiettivo condiviso il conseguimento dello svuotamento dei lagunaggi e dello smaltimento in discariche autorizzate esterne in Germania.

La Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole all'attuazione del progetto nell'Aprile 2001 e l'autorizzazione al progetto è stata data dalla gestione Commissariale nell'Agosto 2002. Il progetto prevedeva la rimozione dei reflui salini dai bacini tramite dissoluzione, estrazione, stoccaggio, essiccamento, insaccamento in big-bags del peso di 1500 kg e trasferimento presso le miniere di salgemma in Germania (4—5 convogli ferroviari al mese).

L'attività è iniziata nella seconda metà del mese di Settembre 2002 ed è terminata nel Novembre 2006, dopo quattro anni dall'inizio degli stessi ed in anticipo rispetto ai tempi inizialmente prefissati (Comunicazione del Commissario Delegato Prot. N. 1189/2006/UC/IIC – VID).

In totale sono stati bonificati circa 300.000 m³ di reflui salini, mentre le quantità totali di sali essiccati e conferiti in discarica/miniera in Germania sono risultati pari a circa 134.000 tonnellate.

In totale sono stati predisposti 90.244 "big bag", ottenuti dal confezionamento dei materiali essiccati, poi conferiti presso impianti di smaltimento specificatamente autorizzati, quali le miniere di sale in Germania (Teutschenthal, Bleicherode e Sondershausen). Il trasporto è stato effettuato con 185 treni dedicati e 2.827 carri ferroviari.

RACCOMANDAZIONI

Nel mese di marzo 2011, la Commissione europea aveva inviato all'Italia un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione 2009/4426 e nel luglio 2014 una lettera di messa in mora complementare per contestare la violazione di Direttiva VIA e Discariche nella messa in sicurezza permanente nella zona A1.

Alla luce delle premesse tecnico-giuridiche già richiamate nella premessa del presente parere, il redigendo SIA dovrà contenere un dettagliato riepilogo dei materiali confinati nella zona A1, per codice CER ed i dati progettuali in termini di quantità del percolato e del biogas, fornire il dettaglio progettuale delle caratteristiche delle opere di MISP della Zona A1 nonché degli studi propedeutici alla progettazione. Dovrà altresì, riportare gli impatti previsti, le mitigazioni adottate, il Piano di gestione dell'area e il Piano di monitoraggio.

Circa le considerazioni da parte della Regione Liguria sull'approfondimento delle analisi relative all'efficacia della barriera geologica costituita dal substrato marnoso in corrispondenza dell'area A1 e la proposizione di adeguate mitigazioni, compensazioni e sistemi di monitoraggio controllo, e fermo restando che tali elementi sono stati già oggetto di indagini e di studio, il SIA provvederà a riportare nel dettaglio quanto realizzato.

Le valutazioni conseguenti, infatti, sono state utilizzate per la definizione del Progetto Preliminare di Bonifica approvato e condiviso nell'ambito della Conferenza dei Servizi dagli enti coinvolti. E', ad ogni modo, opportuno che i citati studi ed approfondimenti, corredati da eventuali documenti tecnici, siano allegati allo SIA anche in supporto alle scelte effettuate;

Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici il SIA provvederà ad approfondire l'argomento al fine della corretta scelta delle essenze vegetali da immettere, sia a livello arbustivo e arboreo che a livello di specie per l'inerbimento finale delle superfici.

Già nel documento 120004-ENG-R-RV-4652 "*Fase di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di bonifica con misure di messa in sicurezza permanente del sito Ex-Acna di Cengio - Piano di Lavoro*" inviato a supporto dell'Istanza *Scoping*, per gli interventi eseguiti tra il 2002 e il 2017, la società ha proposto di individuare le finestre temporali relative alle fasi più critiche in termini di impatti ambientali presunti che di seguito si riportano:

- o scenario ante operam: antecedente all'attuazione del progetto di bonifica (ante 2002);
- o scenario post operam 1 (impatti in fase di cantiere e degli interventi già realizzati tra il 2002 e il 2017
- o scenario post operam 2 (impatti in fase di cantiere e degli interventi da realizzare Zone A1 e A3).

Relativamente a dette fasi, per l'esercizio del Progetto fino al 2017 e per le attività necessarie al completamento dell'intervento di *capping* in Zona A1 e degli interventi in Zona A3, Syndial dovrà presentare un'analisi di tutte le componenti ambientali, con diversi gradi di dettaglio, anche in riferimento alla disponibilità dei dati. La società ha già sottolineato, nei documenti in risposta alle osservazioni, che, per le attività già completate al 2017 saranno considerati i "*consumi di energia/trasporti*" avvalendosi dei dati disponibili, e gli impatti in termini di salute umana avvalendosi di dati sulla qualità dell'aria provenienti dalle reti di monitoraggio pubbliche e/o da monitoraggio sito per fini di salute e sicurezza dei lavoratori.

OPERE ARGINALI DI CONTENIMENTO DELLE PIENE DEL FIUME BORMIDA E DI CONTENIMENTO E DRENAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA INTERNE

Tenendo sempre presente che il presupposto che la procedura di *scoping* non può riguardare tipologie progettuali "diverse" da quelle previste nel progetto di bonifica del SIN realizzato nel suo complesso e deve fare riferimento all'intervento effettuato nell'Area A1 relativo all'intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) ai sensi dell'allora vigente art. 6 del DM 471/1999 (oggi lettera o), comma 1, art. 240 D. Lgs. 152/2006), appare evidente che l'argomento relativo alle opere diverse dalle opere afferenti al progetto complessivo di messa in sicurezza di cui trattasi.

RACCOMANDAZIONI DI ORDINE GENERALE

Dovranno essere valutati nel redigendo SIA le emissioni di inquinanti in atmosfera relativi agli scenari più significativi degli interventi già eseguiti e sulla base dei dati disponibili.

Nel precitato Studio, dovranno essere riportati i risultati dei calcoli disponibili a livello progettuale per il dimensionamento delle reti di captazione nonché i presidi necessari alla gestione della potenzialità residua di biogas.

Si richiede di effettuare un appropriato approfondimento degli impatti sulla flora e sulla fauna. Sarà da indagare anche la vegetazione presente lungo il corso del Rio Monti, ove risulta essere presente un Alneto, habitat prioritario, al fine di valutarne l'influenza del progetto.

Dovrà essere, inoltre, adeguatamente approfondito lo stato del fiume Bormida ai fini della definizione della situazione attuale.

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO POST-OPERAM

Le attività di monitoraggio post-operam del sito di Cengio riguardano tutte le prestazioni che fanno capo al "Sistema di Monitoraggio post-operam del sito Syndial di Cengio", con cui si intende il progetto di monitoraggio complessivo di tutto il sito, che il proponente Syndial ha prodotto e attivato in recepimento della prescrizione di cui al punto 1 dell'Art. 2 del Provvedimento del Commissario Delegato n. 58 del 10/04/2008 e in conformità alle "Linee Guida per la predisposizione del sistema di monitoraggio qualitativo del sito ex Acna di Cengio" (Provincia di Savona, Maggio 2008).

Tale progetto o sistema di monitoraggio complessivo è stato definito nel documento tecnico SPC00-BH-E-95444 "Sistema di monitoraggio post-operam del sito Syndial di Cengio" (Snamprogetti, 13/06/2008), che è stato poi approvato con nota del Commissario Delegato "Prescrizioni di cui al Provvedimento n. 134 del 10/07/2006" (Prot. 249/2009/VIC del 31/03/2009).

L'obbligo per Syndial di completare la realizzazione del Sistema di Monitoraggio post-operam di tutto il sito viene peraltro richiamato anche nella Prescrizione di cui al punto 16 del Provvedimento n. 2010/205 del 15/01/2010 (Atto Dirigenziale della Provincia di Savona per la certificazione dei lavori di bonifica dei lotti 1, 2 e 3 dell'area A2).

Il sistema di monitoraggio post-operam è strutturato su quattro sub-sistemi, di cui il principale è rappresentato dal Monitoraggio Idrogeologico ed Idrochimico, al quale si aggiungono il Monitoraggio Meteo-Climatico, il Monitoraggio Pedologico e il Monitoraggio Idrometrico.

L'architettura della rete di monitoraggio è stata quindi progettata per effettuare il controllo e monitoraggio in continuo dei sub-sistemi sopra indicati. La rete, dato che le bonifiche e i relativi iter di certificazione non sono stati ancora del tutto completati, potrebbe essere oggetto future integrazioni e/o cambiamenti.

I quattro sub-sistemi di monitoraggio sono già in parte installati e funzionanti.

RACCOMANDAZIONI

Lo S.I.A. dovrà contenere una dettagliata descrizione del sistema di monitoraggio, dovrà individuare indicatori e esplicitare i relativi trend temporali ed illustrare l'efficacia degli interventi per la messa in sicurezza del sito.

Come indicato dalla Regione Liguria, la procedura di VIA può essere inoltre l'occasione per un affinamento dei sistemi di monitoraggio, l'individuazione di ulteriori sistemi di controllo e, soprattutto il completamento del percorso già avviato nel 2017 con la sigla del Protocollo tra le regioni e Syndial e per la creazione di un sistema *intranet* di condivisione dei dati ed in ottica di prosecuzione della collaborazione con tutti gli enti di riferimento, può essere oggetto di valutazione da parte della società nel redigendo SIA.

COMPENSAZIONI

RACCOMANDAZIONI

Nel redigendo SIA dovranno essere riportate le proposte di misure di compensazione degli eventuali impatti residui derivanti dalle opere afferenti, , al Progetto Preliminare di Bonifica.

RIFERIMENTI AL PIANO DI LAVORO E ALL'INDICE DEL SIA

L'impostazione della documentazione presentata è formalmente corretta dovendosi concentrare sugli impatti conseguenti agli interventi di bonifica (realizzati e da realizzare).

RACCOMANDAZIONI

In relazione all' "opzione zero" ed alle "alternative progettuali" :

- In linea con la Sentenza CGUE C-196/16 e C-197/16 in base alla quale "*...la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione*", intesa come realizzazione del progetto di bonifica, non può riguardare gli scenari ambientali antecedenti all'avvio delle attività di bonifica, relativi alle attività industriali pregresse che sono state motivo dell'istituzione del SIN e delle successive attività di bonifica svolte. Ciò
- non possono essere considerate "alternative progettuali" quelle che non siano relative alle scelte già effettuate nell'ambito del progetto di bonifica presentato nel 2002 e approvato con atto n. 231/03 del 18/03/2003 del Commissario Delegato,
- dal punto di vista operativo dovrà svolgersi un approfondimento circa la possibilità di utilizzo di alcuni rifiuti quali il CER 17 01 01, cemento, peraltro già abbancato nell'area A1, i CER 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 08, 17 09 04, 01 04 13 o quali i CER 17 05 04 e 20 02 02 (terre e rocce) o alcune tipologie di fanghi ove tecnicamente idonei, con minor impatto in termini di consumo di materie prime e possibili benefici complessivi anche in termini economici.

Gli ambiti temporali relativi agli scenari oggetto della valutazione dovranno essere così suddivisi:

- scenario ante operam: antecedente all'attuazione del progetto di bonifica (ante 2002);
- scenario post operam 1 (impatti in fase di cantiere e degli interventi già realizzati tra il 2002 e il 2017
- scenario post operam 2 (impatti in fase di cantiere e degli interventi da realizzare Zone A1 e A3).

VALUTATA la descrizione dell'intervento e l'oggetto della procedura di *scoping*, come già riportata in premessa, ovvero la valutazione ex post degli impatti ambientali del progetto di Messa in Sicurezza Permanente dell'area oggetto della procedura di infrazione;

VALUTATO inoltre che nell'ambito delle riunioni del Tavolo tecnico è stata rilevata la necessità di individuare con esattezza, tenuto conto dei rilievi effettuati allo Stato Italiano dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione, l'ambito di delimitazione della trattazione dei seguenti argomenti:

- Opere e relative ambito localizzativo:
 - il progetto di bonifica dell'area dell'ex sito industriale Acna di Cengio approvato in sede preliminare e definitiva nelle sedi competenti, comprendente le Aree A1, A2, A3, A4.
 - Non sono quindi incluse nella procedura altre opere, sebbene citate nei pareri regionali, non facenti parte del progetto di bonifica (area Merlo, derivazione acque Bormida, opere arginali Bormida, impianto ITAR, ecc.)

- Ambito temporale

gli scenari oggetto della procedura di valutazione sono solo quelli che comprendono i seguenti periodi:








- scenario ante operam: antecedente all'attuazione del progetto di bonifica (ante 2002);
- scenario post operam 1 (impatti in fase di cantiere e degli interventi già realizzati tra il 2002 e il 2017)
- scenario post operam 2 (impatti in fase di cantiere e degli interventi da realizzare Zone A1 e A3)

VALUTATO infine che nel documento redatto agli esiti del Tavolo Tecnico viene esplicitato:















- *la descrizione dell'intervento e l'oggetto della procedura di scoping;*
- *le opere oggetto della procedura di via;*
- *la corretta delimitazione, alla luce degli obbiettivi della procedura volontaria di via concordata dal MATTM con il proponente, della trattazione degli argomenti oggetto del parere CTVA n. 2661 del 02/03/2018 riguardante la procedura di scoping afferente il progetto "Bonifica con misure di messa in sicurezza del sito ex-acna di cengio (SV)";*
- *le raccomandazioni relative ai vari argomenti trattati;*













tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, RITIENE

che quanto esposto dal proponente Syndial S.p.A. nello Studio Ambientale Preliminare e nel Piano di Lavoro, integrato dalle indicazioni contenute nel presente parere, possa considerarsi come base sufficiente per il redigendo Studio di Impatto Ambientale.







Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	

G' m 9 cl v

Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	ASSENTE
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	ASSENTE
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	

Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	ASSENTE
Ing. Francesco Montemagno	ASSENTE
Ing. Santi Muscarà	ASSENTE
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	ASSENTE
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	



Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE